

**STRESS NELL'AMBIENTE DI
LAVORO.**

**Responsabilità datoriali, tutele
previdenziali ed assistenziali.**

Torino, 21 maggio 2025

Avv. Giacomo Lesca

Sommario

I. INABILITÀ INAIL

II. INABILITÀ LAVORATIVA INPS

III. INVALIDITÀ CIVILE

IV. HANDICAP

I INABILITÀ INAIL

Perdita o diminuzione della capacità lavorativa a seguito di un infortunio o malattia professionale.

- **TEMPORANEA**
- **PERMANENTE**

Dal 6% al 15%: somma capitale

Dal 16% al 100%: rendita

La rendita è reversibile ai superstiti e fa cumulo ai fini IRPEF per l'esenzione dal versamento del CUN e *ex art. 152 disp. att. cpc* per la compensazione delle spese di lite

II

INVALIDITÀ LAVORATIVA INPS

Legge 222 del 12 giugno 1984

Attiene alla «**capacità lavorativa**» che sia, in ragione di infermità o difetto fisico, ridotta o perduta permanentemente.

Art. 1: ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Art. 2: PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ

INVALIDITÀ LAVORATIVA - 2

L'assegno ordinario di invalidità

definizione e natura

ART. 1, L. 222/1984

*«Si considera invalido, (omissis...) l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni **confacenti** alle sue attitudini, sia **ridotta** in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale **a meno di un terzo**»*

La valutazione in ordine capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo prescinde dalla percentuale riconosciuta in sede di invalidità civile:

*Ex multis: Corte Di Cassazione – 15 maggio 2020, n. 9044: «in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni **confacenti** alle attitudini dell'assicurato»*

INVALIDITÀ LAVORATIVA - 3

L'assegno ordinario di invalidità erogazione e quantificazione

- viene erogato per un periodo di **tre anni** ed è rinnovabile;
- incompatibile con l'assegno di invalidità civile
- al **terzo rinnovo diventa definitivo** sino al raggiungimento dell'età pensionabile
- l'INPS può comunque richiedere una revisione dell'assegno in qualsiasi momento per verificare che continuino a sussistere le condizioni per la sua erogazione.
- l'importo è quantificato sulla base dei contributi versati alla data della domanda

INVALIDITÀ LAVORATIVA - 4

L'assegno ordinario di invalidità requisiti

- Versamento di contributi per almeno 5 anni, di cui 3 nell'ultimo quinquennio
- È compatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa ma viene ridotto proporzionalmente in base ai redditi percepiti
- I contributi versati per i periodi in cui si percepisce l'assegno ordinario possono essere utilizzati per richiedere un supplemento pensionistico
- Possono beneficiare dell'assegno i lavoratori dipendenti, gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata; **non** possono beneficiarne i **dipendenti pubblici**

INVALIDITÀ LAVORATIVA - 5

La pensione di inabilità

definizione e natura

ART. 2, 1. 222/1984: *«Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.»*

INVALIDITÀ LAVORATIVA - 6

La pensione di inabilità

requisiti ed erogazione

- **Incompatibile con qualsiasi attività lavorativa**, sia dipendente che autonoma ed è **revocabile** in caso di ripresa dell'attività lavorativa
- Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti, gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata ed anche i dipendenti pubblici
- Versamento di contributi per almeno 5 anni, di cui 3 nell'ultimo quinquennio
- L'importo viene determinato con il sistema di calcolo misto o contributivo.

III

INVALIDITÀ CIVILE

L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettuale, della vista o dell'udito.

Art. 2, legge 118/1971: «si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo ...»

L'invalidità è “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

INVALIDITÀ CIVILE – benefici (1)

- Dal **34%**: ausili e protesi; concessione correlata alla diagnosi riportata nei verbali di invalidità
- Dal **46%**: **iscrizione per il collocamento obbligatorio** / i periodi di malattia connessi alle patologie invalidanti non vengono computati al fine del **periodo di comporta** (art. 1, comma 1 a, L. 68/1999)

INVALIDITÀ CIVILE – benefici (2)

- Dal **51%**: lavoratori dipendenti (art. 7, D. Lgs n. 119/2011)
 - **Congedo per cure**: può essere concesso ogni anno un congedo per cure non superiore a 30 giorni
 - i giorni possono essere richiesti anche a giorni singoli e multipli
 - I giorni fruiti non incidono sul periodo di comporta
 - Possono beneficiarne anche i dipendenti pubblici
 - È a **carico del datore di lavoro**

INVALIDITÀ CIVILE – benefici (3)

- Dal **60%: lavoratori dipendenti** (art. 4, comma 3 bis, L 68/1999)
 - Il lavoratore assunto in via ordinaria e divenuto invalido viene a tutti gli effetti considerato come collocato obbligatorio; il datore di lavoro ha quindi il vantaggio di adempiere alle assunzioni obbligatorie utilizzando un lavoratore già in forza

INVALIDITÀ CIVILE – benefici (4)

- Dal **67%**: (D.M. 11 gennaio 2016) **Benefici non economici**
 - Fornitura gratuita di presidi in connessione alle infermità invalidanti
 - Esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica
 - Agevolazioni per tessere trasporto pubblico locale, per graduatorie case popolari, per canoni telefonici,
 - **Esenzione dall'obbligo di reperibilità alle visite fiscali**

INVALIDITÀ CIVILE – Benefici (5)

- **Dal 74%: lavoratori dipendenti** (art. 4, comma 3 bis, L 68/1999)
 - **Fruizione dell’APE Social con 30 anni di contributi, 63 anni e 5 mesi di età**
 - **Accesso alla pensione anticipata** con 41 anni di contributi se lavoratori precoci (con 52 contributi settimanali di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età)

INVALIDITÀ CIVILE – Benefici (6)

- **74%: Assegno mensile di invalidità; art. 13 L. 118/1971**
 - Età compresa tra i 18 e i 67 anni.
 - Invalidità tra il 74 d il 100%.
 - Importo mensile pari a 336,00 euro per 13 mensilità.
 - Soggiace a limiti variabili di reddito annuo (ad esempio, per i ciechi civili parziali è di 19.772,50 euro, mentre per gli invalidi civili parziali è di 5.771,35 euro)
 - Al compimento del 67° anno di età si trasforma automaticamente in assegno sociale
 - **incompatibile** con l'assegno ordinario di invalidità lavorativa

INVALIDITÀ CIVILE – Benefici (7)

- Dal **75%**: (art. 80, comma 3, L. 388/2000) **Lavoratori dipendenti**
 - Riconoscimento **anzianità figurativa pari a due mesi per ogni anno di lavoro** svolto a decorrere dal riconoscimento dell'invalidità per un periodo massimo di 60 mesi

INVALIDITÀ CIVILE – Benefici (8)

- **80%:** dall'articolo 1, comma 8 del Dlgs 503/1992
 - Lavoratori con una invalidità non inferiore all'80% possono ottenere il trattamento di **vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 anni se donne** purché in possesso di almeno 20 anni di contributi
 - Dal 1° gennaio 2013 i predetti requisiti si adeguano alla stima di vita e pertanto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 risulta necessario raggiungere **61 anni per gli uomini e 56 anni per le donne.**

INVALIDITÀ CIVILE – Benefici (9)

- **100%:** art. 12 L. 30.3.1971 n. 118
- **Pensione di inabilità («civile»)**
 - Concessa per 13 mensilità.
 - Al compimento del 67° anno di età si trasforma automaticamente in assegno sociale
 - Importo mensile di € 336,00
 - In presenza di redditi personali inferiori a € 9,555,55 (o cumulati con il coniuge inferiori a 16,502,98) scatta l'aumento ad € 735,05 mensili
- **100%:** Tessera libera circolazione per invalido e per accompagnatore

IV

HANDICAP ex art. 3, l. 104/1992

- **Art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992: il portatore di Handicap** è colui che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione nel contesto sociale di riferimento.
- **Art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992: il portatore di Handicap in situazione di gravità** è colui che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età.

ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 104/1992

il portatore di handicap («non grave»)

Benefici

- Agevolazioni ai lavoratori nella pubblica amministrazione (se sussiste un'invalidità superiore ai due terzi): priorità nell'assegnazione della sede di lavoro e nel caso di trasferimento
- Agevolazioni ai familiari dipendenti pubblici o privati: facoltà di astenersi dal turno notturno
- Agevolazioni per l'acquisto dell'auto, per l'acquisto di ausili medici, per le spese mediche e per le spese di assistenza specifica, per l'acquisto dei sussidi tecnici/informatici, incentivi eliminazione barriere architettoniche, etc...
- Non sono riconosciute provvidenze economiche ma è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare.

ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992

il portatore di handicap grave

Permessi retribuiti

- Concessione dei permessi retribuiti che permettono al disabile, al coniuge, al convivente, ai parenti o affini entro il secondo grado di assentarsi dal lavoro (con retribuzione a carico dell'INPS) per non più di tre giorni al mese. Ai familiari di persona gravemente disabile è altresì riconosciuto il diritto di chiedere un congedo straordinario di durata non superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa, con retribuzione a carico dell'INPS.
- Il disabile può altresì optare per la fruizione dei permessi nella misura di 2 ore giornaliere mensili.

ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/1992

il portatore di handicap grave

Benefici

- Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio e diritto a non essere trasferiti senza il proprio preventivo consenso;
- Coniuge, parenti o affini entro il terzo grado del disabile possono scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
- Medesime agevolazioni dei portatori di handicap *ex* art. 3, comma 1 ma più articolate.